

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE BETEL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARANO DI NAPOLI NA VIA
EDIFICIO SCOLASTICO 33

Numero REA: NA - 988685

Codice fiscale: 08833841219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio N.48275	Raccolta N.16230
	ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA SOCIALE	
	Repubblica Italiana	
	Il nove gennaio duemiladiciotto in Napoli e nel mio studio	
	alla Via Toledo n.116.	
	Innanzi a me Notaio Vittorio MARGARITA, Notaio,	
	iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Napoli, Torre Annunziata e Nola, con sede in Napoli -	
	si sono costituiti i signori:	
	DI GUIDA Carmine , nato a Napoli il diciassette aprile 1956 e	
	residente a Marano di Napoli (Napoli) alla Via Edificio	
	Scolastico n.33, codice fiscale: DGD CMN 56D17 F839P;	
	ACAMPORA Concetta , nata a Napoli il ventisei giugno 1961 e	
	residente a a Marano di Napoli (Napoli) alla Via Edificio	
	Scolastico n.33, codice fiscale: CMP CCT 61H66 F839S;	
	DI GUIDA Antonella , nata a Napoli il quindici dicembre 1981	
	e residente a Villaricca (Napoli) alla Via della Resistenza	
	n.124, codice fiscale: DGD NNL 81T55 F839I.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale dei	
	costituiti, cittadini italiani, i quali col presente atto	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - CAPITALE	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge n.381/91 la Società	

	cooperativa denominata "Cooperativa sociale BETEL".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli	
	amministratori nell'apposito albo, di cui all'art. 2512 c.c.	
	e al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 23	
	giugno 2004, presso il quale depositerà annualmente i	
	bilanci.	
	Art. 2 (Sede)	
	La Società ha sede nel Comune di Marano di Napoli (Napoli)	
	alla Via Edificio Scolastico n.33, e successivamente	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del comune sopraindicato con decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in	
	comune diverso da quello sopraindicato.	
	L'organo amministrativo della cooperativa, inoltre, potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e	
	rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio	

	dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie	
	é di competenza dell'assemblea dei soci.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Art. 4 (Capitale)	
	Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di	
	quote del valore nominale ciascuna di euro venticinque	
	virgola zero zero (euro 25,00). Ogni socio dovrà	
	sottoscrivere un importo minimo di euro 350,00.	
	Il capitale iniziale viene sottoscritto e versato dai soci	
	cooperatori in parti uguali per un totale di euro	
	millecinquanta virgola zero zero (euro 1.050,00).	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 5 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art.3,	
	comma 3, del Regolamento Regionale n.1/2016.	
	La cooperativa svolge la propria attività allo scopo di	
	soddisfare interessi morali, educativi, sociali, culturali,	
	sportivi e ricreativi anche di non soci.	

	Nello svolgimento di tale attività i soci prendono parte	
	quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni	
	volontarie e di beni in qualità di destinatari non esclusivi	
	dell'attività.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 6 (Oggetto sociale)	

	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come	
	sopra definito ed i requisiti ed interessi dei soci	
	successivamente indicati, la Cooperativa ha come oggetto la	
	gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi e di	
	inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b)	
	della legge 381/91, ed in particolare la cooperativa, come	
	precisato al precedente articolo 5), ha il fine di	
	perseguire, in forma mutualistica e senza scopo di lucro,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, in linea con quanto	
	previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali,	
	provinciali, regionali, statali e quelli della comunità	
	europea.	
	Essa intende operare con spirito mutualistico ispirandosi ai	
	valori della solidarietà, rispetto della persona, centralità	
	dell'uomo, giustizia sociale, convivenza pacifica,	
	corresponsabilità e democraticità interna ed esterna.	
	2. La cooperativa attua lo scopo di cui sopra attraverso la	
	gestione di servizi sociali orientati, in via prioritaria,	
	ma non esclusiva:	
	1) a prestare assistenza sociale a soggetti portatori di	
	handicap;	
	2) alla cura del verde (parchi, giardini, aiuole).	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire, stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	

	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni di accoglienza e socializzazione;	
	- strutture per l'accoglienza familiare e comunitaria;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, che	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- centri diurni e altre strutture finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative	
	per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di	
	enti pubblici o privati;	
	- laboratori di formazione lavoro;	
	- fondi agricoli, strutture abitative e comunque immobiliari	
	facenti parte del patrimonio sequestrato all'ambito	
	criminale;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate,	
	nonchè attività di affermazione dei loro diritti;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più partecipe e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di formazione e consulenza.	

	3. La cooperativa si impegna inoltre a:	
	a) promuovere il miglioramento della vivibilità quotidiana	
	delle comunità di persone, mediante attività che in	
	particolare facciano riferimento ai temi della legalità,	
	della sicurezza e dell'ambiente;	
	b) diffondere la cultura della pace e della concordia a	
	tutti i livelli tra i popoli e entro i popoli fino alle più	
	piccole cellule societarie;	
	c) promuovere politiche armonizzanti e di sviluppo nei	
	settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei	
	servizi, anche del terziario avanzato, del volontariato e	
	dell'associazionismo non profit;	
	d) promuovere, favorire e sostenere la pratica di tutti gli	
	strumenti per sostenere lo sviluppo delle famiglie in	
	genere, ivi comprese quelle in difficoltà e/o	
	multiproblematiche;	
	e) intraprendere e collaborare ad iniziative di contrasto di	
	maltrattamenti, violenze ed abusi;	
	f) compiere servizi sociali nei quartieri delle città per	
	favorire la crescita e lo sviluppo di minori, giovani,	
	anziani e portatori di handicap;	
	g) favorire l'approfondimento e la diffusione degli studi e	
	delle conoscenze in materia di sviluppo economico e sociale	
	con particolare riferimento ai problemi di riconversione	
	produttiva e merceologica, di sicurezza sui luoghi di	

	lavoro, d'insediamento e sviluppo di nuove iniziative e di	
	interventi di riqualificazione, recupero e pianificazione	
	urbanistica, territoriale ed ambientale;	
	h) intraprendere e collaborare ad iniziative di	
	sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche	
	dello sviluppo economico e sociale anche alla luce	
	dell'evoluzione del contesto internazionale ed europeo in	
	particolare, attraverso dibattiti e convegni, mostre,	
	istituzioni di biblioteche, banche dati, pubblicazioni, sia	
	periodiche che occasionali, di scritti sui predetti temi e	
	partecipando a bandi congiunti comunitari;	
	i) promuovere e collaborare alla diffusione delle	
	innovazioni tecnologiche e scientifiche e dell'evoluzione	
	legislativa in materia di sviluppo economico, sociale ed	
	industriale, di risanamento ambientale, di riqualificazione	
	urbana e di sicurezza sul lavoro;	
	j) promuovere l'associazionismo produttivo e dei servizi	
	alle piccole e medie imprese, per favorire il	
	consolidamento, l'espansione economica e l'occupazione;	
	k) promuovere e svolgere attività di formazione,	
	aggiornamento e perfezionamento, diretta in particolare agli	
	enti pubblici e privati, imprenditori e loro collaboratori	
	nei vari campi delle discipline economiche, sociali,	
	sindacali e nei settori di cui ai precedenti punti;	
	l) promuovere la cooperazione e lo scambio tra	

	professionisti, strutture ed enti di sviluppo in Italia e	
	all'estero per la cooperazione industriale, commerciale e di	
	servizi tra le medie e piccole imprese;	
	m) svolgere studi, ricerche ed indagini in proprio o	
	promossi da enti pubblici e privati, istituzioni culturali,	
	associazioni di categoria ed imprese sui temi di cui ai	
	punti precedenti e sui temi ad essi correlati;	
	n) assegnare indagini, ricerche, consulenze sui temi di cui	
	ai punti precedenti;	
	o) istituire borse di studio.	
	4. La cooperativa potrà aderire ed integrarsi con altre	
	organizzazioni perseguiti le stesse finalità per il	
	raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di	
	tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dalla	
	comunità europea, dallo stato, dalle regioni, province e	
	comuni.	
	La cooperativa, per lo svolgimento della propria attività,	
	potrà svolgere attività con soggetti terzi.	
	La società potrà assumere da Amministrazioni statali, anche	
	autonome, da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente	
	pubblico nonché da privati, l'appalto di lavori e incarichi,	
	nel rispetto dell'oggetto sociale della cooperativa,	
	partecipando ad aste pubbliche ed a licitazioni private ed	
	altre forme di gare.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	

	norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La Società può essere alimentata da sussidi, donazioni,	
	sovvenzioni provenienti da enti pubblici e privati, dallo	
	Stato, o da quanti siano disposti a sovvenzionarla e	
	beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla legge.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	

	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	

	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge. I soci volontari sono	
	iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Alla categoria dei soci volontari si applica la	
	disciplina di cui all'art.2 delle L.381/91;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa;	
	la richiesta di autorizzazione dovrà essere circostanziata	
	per consentire le valutazioni di attività in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o di concorrenza.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci "in prova")	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo, in ragione dell'interesse: a. alla loro formazione	
	professionale; b. al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, potranno essere	
	ammessi alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, in tali	
	categorie speciali potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	ritenuti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non potrà essere comunque superiore a 5	
	anni.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione; qualora il numero dei soci appartenenti a tale	
	categoria dovesse risultare superiore al numero dei voti	
	dagli stessi esprimibili essi voteranno in proporzione	
	percentuale alla quota posseduta nel rispetto del limite	
	precedentemente stabilito.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, tutte quelle individuate dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	

	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari. In tali ipotesi si applicano i commi 2 e 3	
	dell'art. 15 del presente Statuto.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	In tale ipotesi si applica il comma 6 dell'art. 9 ed il	
	comma 2 dell'art. 13 del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	

	luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto	
	ed i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Le persone giuridiche possono acquisire la qualità di socio	
	sovventore qualsiasi sia il numero dei soci presenti alla	
	data di deliberazione dell'ammissione.	

	Le persone giuridiche possono acquisire la qualità di socio	
	ordinario se il numero dei soci presenti alla data di	
	deliberazione dell'ammissione è pari o superiore a nove.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 10 (Obblighi dei soci)	

	I soci, compreso i fondatori, dovranno versare la tassa di	
	ammissione, da determinarsi dall'Organo Amministrativo per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e	
	sottoscrivere la quota sociale.	
	Inoltre, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- della tassa di ammissione;	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare alle attività dell'impresa sociale	
	usufruendo dei servizi od attività da questi resi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo dovrà	
	esaminarla ed esprimere un parere, da comunicare tramite	
	raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne comunicazione al socio entro	
	novanta giorni, a mezzo raccomandata con avviso di	
	ricevimento, diversamente la domanda di recesso si intenderà	
	accolta.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo	
	amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5,	
	per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori con	

	raccomandata a/r, entro il termine di 60 giorni dal	
	ricevimento, se non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una	
	delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista	
	dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi	
	o disordini tra i soci;	
	h) manchi reiteratamente di partecipare o disertare senza	
	giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 assemblee	
	consecutive;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	

	per reati infamanti.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 15 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	

	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva	
	ordinaria.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, qualunque credito, anche se derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	
	e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a numero 100.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo	

	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	
	dal successivo articolo 24.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo	
	Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	manca il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al	
	dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori, o	
	comunque a quanto dovesse essere diversamente disposto dalla	
	norme vigenti in materia;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve	

	divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale,	
	come segue:	
	1 voto fino a 15.000 euro;	
	2 voti fino a 25.000 euro;	
	3 voti fino a 40.000 euro;	
	4 voti fino a 60.000 euro;	
	5 voti oltre 60.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori ed	
	eventualmente ai soci-finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o	
	rappresentati in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori-finanziatori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	

	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto e non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità previste per i soci ordinari.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore nominale di Euro 25,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	

	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci, a qualunque titolo;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio può trasferire parte delle proprie quote	
	esclusivamente ad altri soci; in tal caso deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve annotare la	

	variazione nel libro dei soci.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2018.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo	
	esatto inventario.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze gestionali, e/o relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59 e sue modifiche o integrazioni, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	

	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59 e sue modifiche o integrazioni;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci sovventori-finanziatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, delibera sulla destinazione del ristorno nel	

	rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i	
	soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base	
	ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	

	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata, dall'Organo	
	Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché	
	nell'ambito del territorio nazionale mediante avviso	
	contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché	
	l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito	
	risultante dal libro dei soci, almeno 15 giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata	
	spedita al recapito del socio che risulta dal libro soci,	
	ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a mano e	
	controfirmata, telefax o posta elettronica.	
	In caso di utilizzo di telefax o posta elettronica l'avviso	
	deve essere spedito al numero, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro	
	soci) i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo	
	stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data	
	di ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	8. provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	

	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 28.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre sessanta giorni dalla	
	data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente,	
	a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e la	
	liquidazione della Società per cui occorrerà il voto	

	favorevole dei 3/5 degli aventi diritto al voto, presenti o	
	rappresentati.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, come ciascuna	
	persona giuridica socia non sovventore.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21,	
	secondo comma.	
	Per i soci finanziatori si farà riferimento ai regolamenti	
	istitutivi di cui al precedente art. 18.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o sindaco come disposto nell'art. 2372 c.c..	
	La delega non può essere rilasciata col nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5	
	soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	

	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Organo Amministrativo)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	

	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal	
	presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza	
	sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del	
	codice civile.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	
	Collegio sindacale, se nominato, entro 30 giorni dalla	
	richiesta di questi ultimi, sulla materie oggetto della	
	delega e più in generale delle implicazioni sull'andamento	
	della gestione e sulle prevedibili evoluzioni.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera	
	raccomandata o a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	

	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	In caso di utilizzo di telefax o posta elettronica l'avviso	
	deve essere spedito al numero, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro	
	soci) i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo	
	stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data	
	di ricevimento.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il	
	regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	A parità dei voti prevale il voto del presidente.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla loro sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli amministratori)	
	I compensi spettanti ai membri del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti	

	all'atto della nomina dall'assemblea.	
	Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da	
	partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di	
	sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura	
	emissione.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita	
	dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato. Se lo statuto lo prevede,	
	l'assemblea può determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma	
	sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio; egli ha anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati, ed il Presidente del consiglio di Amministrazione	
	è autorizzato a:	
	a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di	

	Amministrazione;	
	b) dare pratica attuazione alle delibere del Consiglio di	
	amministrazione;	
	c) riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	d) esercitare la gestione dei conti correnti bancari e/o	
	postali, anche allo scoperto entro i limiti di fido, anche	
	mediante emissione di assegni all'ordine di terzi su	
	concessioni di credito, nonché la loro accensione od	
	estinzione;	
	e) effettuare tutte le operazioni di pagamento e	
	riscossione, anche nei confronti di Enti ed Amministrazioni	
	Pubbliche;	
	f) assolvere a tutti gli ulteriori compiti e/o poteri che	
	il Consiglio di amministrazione vorrà delegargli nei limiti	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	g) nominare direttori generali.	
	h) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto	
	sociale;	
	i) conferire speciali procure, previa apposita delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	

	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente o in	
	manca al Consigliere designato dal Consiglio.	
	Art.39 (Nomina dell'organo amministrativo)	
	I componenti determinano di affidare l'amministrazione della	
	società ad un Consiglio di Amministrazione che dura in	
	carica tre esercizi e provvedono alla sua nomina in persona	
	del signor Di Guida Carmine, Presidente; Acampora Concetta e	
	Di Guida Antonella, consiglieri; che accettano la carica.	
	Art. 40 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi e due sindaci supplenti, eletti	
	dall'assemblea.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	

	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 41 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla	
	società, quando obbligatorio per legge, o comunque	
	deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi	
	dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato, o comunque a quanto dovesse essere	
	diversamente disposto dalla norme vigenti in materia, e sue	
	modifiche ed integrazioni;;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, o	
	comunque a quanto dovesse essere diversamente disposto dalla	
	norme vigenti in materia, e sue modifiche ed integrazioni;;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si	
	applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a	
	responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	

	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del	
	parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro	
	i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a	
	convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il	
	numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto	
	il limite delle venti unità.	
	Le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico	
	della società per un ammontare presunto di Euro mille	
	virgola zero zero (Euro 1.000,00).	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto in gran parte	
	dattiloscritto e parte completato a mano da persona di mia	
	fiducia e da me Notaio su dodici fogli per pagine trenta,	
	fin qui, e ne ho dato lettura ai costituiti, i quali su mia	
	domanda lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle	
	ore dodici e minuti cinquanta.	
	F.ti: Di Guida Carmine - Concetta Acampora - Antonella Di	
	Guida - Vittorio Margarita Notaio.	